Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di delega ad aumentare il Capitale Sociale di cui all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 30 ottobre 2012 in prima convocazione e 31 ottobre 2012 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per discutere e deliberare il conferimento al Consiglio di Amministrazione di delega ad aumentare il Capitale Sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto, quale contenuta all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea in oggetto.

Vi illustriamo di seguito le ragioni individuate dal Consiglio di Amministrazione a giustificazione della proposta di delega ad aumentare il capitale sociale.

Il ricorso alla delega ex art. 2443 del codice civile trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni sul capitale, che possono essere caratterizzate da particolare dinamicità e immediatezza e tali, data l'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, da non consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro esecuzione. Tale proposta è finalizzata a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della Società nell'ambito dell'implementazione della propria strategia di crescita tesa alla creazione di valore per gli azionisti. Le ulteriori risorse reperibili saranno fondamentali per affermarsi in un mercato sempre più competitivo e complesso promuovendo progetti di sviluppo al fine di raggiungere nel medio periodo una posizione consolidata all'interno del proprio mercato di riferimento.

Lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile è da ritenersi sicuramente idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti. Attraverso l'esercizio della delega, infatti, il Consiglio potrà assumere le proprie decisioni definitive in prossimità del lancio di specifiche operazioni, potendo, quindi, definire la misura dell'aumento, il controvalore definitivo ed il prezzo di emissione, tenendo adeguatamente conto delle concrete situazioni di mercato.

L'ampiezza della delega trova giustificazione nel fornire al Consiglio di Amministrazione la più idonea flessibilità nella scelta dell'ammontare e del mix di strumenti finanziari (azioni/azioni cum warrant) da emettere e nella possibilità di effettuare successivi aumenti di capitale in ragione delle esigenze della Società e delle opportunità che potranno presentarsi sul mercato.

L'aumento di capitale eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega sottoposta alla Vostra approvazione potrà comportare l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti della Società e quindi una diluizione dei rispettivi pacchetti azionari che, ad avviso di questo Consiglio di Amministrazione, risulterà più che compensata dai benefici complessivi delle operazioni in tale ottica ipotizzabili e da precise esigenze di interesse sociale.

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere anche riservati, nei limiti di Legge, ai dipendenti della Società o di sue controllate e potranno essere utilizzati eventualmente anche per acquisire partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle azioni rivenienti da tutti gli aumenti di capitale che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega, il controvalore minimo, che il Consiglio ritiene di poter identificare, è quello del valore unitario per azione del patrimonio netto, eventualmente consolidato, risultante

dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale; lo stesso costituisce un limite idoneo ad assicurare l'adeguata tutela agli Azionisti privati del diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in loro possesso come previsto dal sesto comma dell'articolo 2441.

Con riferimento alle metodologie di valutazione per stabilire il prezzo di emissione delle azioni al momento dell'attuazione della delega si osserva quanto segue:

- l'articolo 2443 Codice Civile, nel consentire la delega agli amministratori delle delibere di aumento del capitale anche con esclusione del diritto di opzione, contiene, tra l'altro, un espresso richiamo al disposto dell'articolo 2441, comma 6, Codice Civile;
- l'articolo 2441, comma 6, Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, qualora l'aumento sia deliberato escludendo o limitando il diritto di opzione, venga effettuata in base al valore di patrimonio netto, "tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Occorre comunque sottolineare che Softec, dal punto di vista formale, non è quotata su un mercato regolamentato bensì su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il Consiglio di Amministrazione, nella individuazione dei criteri di valutazione cui dovrà attenersi nella determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, si avvarrà in primis dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale;
- peraltro, nella considerazione che in società quotate con un flottante piuttosto ridotto ed un modesto volume di scambi medi, diversamente da quanto avviene nelle società quotate ad elevato flottante, caratterizzate da un'ampia base azionaria e da scambi intensi, l'andamento delle quotazioni di borsa potrebbe non essere rappresentativo del valore corrente delle azioni, il Consiglio di Amministrazione farà in subordine riferimento anche alle metodologie di valutazione comunemente riconosciute ed utilizzate seconda la best practice nella valutazione delle entità economiche che operano in settori confrontabili con quelli nei quali è focalizzata l'attività della società e delle sue controllate;
- in particolare, le metodologie di valutazione attualmente più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale a livello internazionale fanno riferimento ai multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale;
- fermo restando quanto sopra indicato, il rispetto dei criteri previsti dal predetto articolo 2441, comma 6, Codice Civile dovrà essere verificato dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui quest'ultimo, in attuazione della delega, delibererà l'aumento di capitale ed il prezzo di emissione; è in tale occasione che il Consiglio di Amministrazione predisporrà ed approverà la relazione prevista dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile. Conseguentemente, il parere di congruità della società di revisione, previsto dalla medesima norma appena citata, sarà richiesto in occasione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega. Idoneo parere di conruità sarà richiesto anche al Collegio Sindacale.

Le tempistiche di esercizio della delega ex art. 2443 del codice civile dipenderanno dalle opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicate al mercato non appena saranno determinate. La delega richiesta all'assemblea sarà comunque esercitata entro il termine del 30 ottobre 2017.

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo pertanto di attribuire delega ex art. 2443 codice civile al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, fino ad un ammontare massimo di Euro 20.000.000 comprensivo di sovrapprezzo, di cui massimi Euro 15.000.000 con esclusione o limitazione del diritto d'opzione da esercitarsi mediante emissione, in un arco temporale di cinque anni dalla data della delibera, di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte:

- i. in opzione ai soci, ovvero
- ii. in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 codice civile, sino all'importo massimo di Euro 15.000.000, comprensivo di sovraprezzo, al ricorrere di quanto segue:
 - che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Softec S.p.A., ovvero;

- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero
- che l'aumento di capitale sociale sia liberato mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali e/o αsset aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; ovvero
- iii. in sottoscrizione a dipendenti di Softec S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile.

A seguito di quanto sopra, si rende necessario modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale, apportando la variazione analiticamente esposta nel testo di seguito riportato, messo a confronto con quello dello Statuto attualmente vigente.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonchè l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico;
- il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere;

il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società e con esclusione in ogni caso delle attività riservate per legge ai professionisti iscritti in appositi ordini professionali.

La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.

Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. I settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Testo proposto

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonchè l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico;
- il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere;

il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società e con esclusione in ogni caso delle attività riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.

Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. I settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3	
Testo attuale	Testo proposto
L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze nonchè sopprimerli.	L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero nonchè di sopprimerle.

Il capitale sociale è determinato in euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in n. 500.000 (cinquecentomila) azioni prive del valore nominale. Sino a che il frazionamento delle azioni con la sostituzione di numero 10 (dieci) azioni per ogni azione già posseduta non sarà completato per tutte, l'azionista avrà diritto a 10 (dieci) voti per ognuna delle azioni precedentemente possedute, e quindi avrà diritto ad I (uno) voto per ogni azione post frazionamento. Ultimata l'operazione di frazionamento ogni azionista avrà diritto ad I (uno) voto per ogni azione posseduta, sia risultante dal frazionamento predetto, sia risultante da eventuali nuove emissioni.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 (diciassette) febbraio 2012 (duemiladodici) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) fino a massimo euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero) con sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto da offrire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A", con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2012, il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale.

Testo proposto

Il capitale sociale è determinato in euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 515.625 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque) azioni prive del valore nominale. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. Le azioni sono nominative. Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria. I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso. L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha

attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranche, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue: -- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

	Testo proposto
	i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi; l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia; All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati. All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.

Articolo 5

Articolo 10	
Testo attuale	Testo proposto
Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni al portatore o nominative, sia ordinarie che convertibili.	Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.

Il trasferimento delle azioni mortis causa e la cessione di azioni fra soci è libera; fino a quando la società non sarà ammessa alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" e, pertanto, a carattere meramente transitorio, nel caso di cessione di azioni a terzi e di diritti di opzione alla sottoscrizione delle azioni, la cessione è subordinata all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, diritto che dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione che il socio cedente è obbligato a fare agli altri soci, precisando il prezzo della cessione; scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato. Resta inteso che l'intestazione fiduciaria delle azioni ad una società fiduciaria debitamente autorizzata dalle competenti autorità ai sensi di legge, e la loro reintestazione al fiduciante non rendono applicabili le disposizioni di questo comma, a condizione che il socio che intenda reintestare fiduciariamente le azioni presenti alla società una dichiarazione sottoscritta fra lui e la società fiduciaria di impegno ad applicare le disposizioni di questo comma in caso di mutamento del fiduciante.

A far data dalla ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" le azioni saranno liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.

A far data dalla ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)", troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 del predetto Decreto, con le soglie rilevanti di cui infra) ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del predetto Decreto).

In particolare, la soglia della partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto o di scambio è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, e comunque nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Il superamento di detta soglia di partecipazione non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla sopra richiamata disciplina comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Qualora le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sul "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" chiunque, successivamente a detta ammissione, a seguito di operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto e successivi multipli della stessa (la "Partecipazione Rilevante") - e comunque della soglia prevista dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti - è tenuto a comunicare, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società, la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal compimento dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo e nelle modalità di cui all'art. 10 del regolamento di attuazione del "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)", come modificato ed integrato. Tale obbligo informativo sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta, laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, e comunque alla soglia prevista dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La comunicazione di cui al presente comma deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato ovvero ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente comma.

Testo proposto

Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.

Testo attuale	Testo proposto
La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle variazioni di Partecipazioni Rilevanti comporta sospensione del diritto di voto sulle azioni e sugli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. La norma di cui al primo comma del presente articolo sul diritto di prelazione perderà, pertanto, effetto a seguito dell'ammissione delle azioni della società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)", allorchè il trasferimento delle azioni sarà completamente libero.	
trasierimento delle azioni sara completamente libero.	

Articolo II

- I. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale", come previsto dal medesimo "Regolamento Emittenti Aim Italia Mercato Alternativo del Capitale", trovano applicazione , per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs . 24 febbraio 1998, n . 58 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e III del predetto decreto) ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del predetto decreto).
- 2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", avente sede presso Borsa Italiana S.p.A. e disciplinato dal "Regolamento Emittenti Aim Italia Mercato Alternativo del Capitale" (il "Panel"); il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita i predetti poteri sentita Borsa Italiana S.p.A..
- 3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 4. Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% (cinque per cento) e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) e la riduzione della partecipazione al di sotto di tali soglie. La mancata comunicazione alla Società del superamento della soglia rilevante o di variazioni delle partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata
- 5. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 6. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il "Panel" esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Testo proposto

Nuovo Articolo 12	
Testo attuale	Testo proposto
7. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.	

Ex Articolo 12 - Nuovo Articolo 13

Testo attuale

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Quando particolari esigenze lo richiedano, ossia nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Testo proposto

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Ex Articolo 14 - Nuovo Articolo 15

Testo attuale

L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)", l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Quotidiano Nazionale"; se detto quotidiano ha cessato la pubblicazione l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora le azioni siano ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" si applica l'art. 126 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 con riferimento all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Testo proposto

L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale.

Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto è subordinata al ricevimento, da parte della società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione in conformità alle disposizioni di legge, di apposita comunicazione da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. La legittimazione all'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di azioni non dematerializzate è subordinata al deposito di tali azioni presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione in conformità alle disposizioni di legge.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Testo proposto

Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia -Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge. In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione:
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Ex Articolo 20 - Nuovo Articolo 21

Testo attuale

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le azioni siano ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Testo proposto

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ex Articolo 27 - Nuovo Articolo 28	
Testo attuale	Testo proposto
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono espressamente riservati all'assemblea dei soci.	Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono espressamente riservati all'assemblea dei soci. Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell' art. 2364, comma I, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternative del Capitale"; b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Ex Articolo 29 - Nuovo Articolo 30	
Testo attuale	Testo proposto
La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori delegati nei limiti della delega.	La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè se nominati agli amministratori delegati nei limiti della delega.

Ex Articolo 30 - Nuovo Articolo 31

Testo attuale

Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Testo proposto

Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.